

ne, sono conferite esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Modalità e durata dei conferimenti saranno determinati da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

#### ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO

##### ARTICOLO 16

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2013.

Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio sociale, comprensivo della nota integrativa, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza., indicando, ai sensi dell'art. 2545 c.c., specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centoottanta giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e nei limiti e condizioni previsti dagli art. 2364 e 2478 bis c.c.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio sono così distribuiti:

a) non meno del trenta per cento (30%) al fondo di riserva ordinaria;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) l'eventuale rimanenza alle riserve straordinarie

d) all'eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio secondo le deliberazioni adottate dalla assemblea. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. <sup>1)</sup>

Considerata la particolare natura dell'oggetto sociale, nel massimo ossequio al primo requisito di cui alla lettera a) dell'art. 26 D.L.P.S. 14/12/1947 n. 1577 e succ. modif., in nessun caso sono distribuiti utili ai soci, sotto qualsiasi forma, nè può procedersi alla rivalutazione delle quote sociali.

In deroga alle disposizioni di cui al precedente punto c), è facoltà dell'assemblea deliberare che la totalità dei residui attivi di bilancio venga devoluta al fondo di riserva ordinaria, detratta la quota di cui al punto b).

E fatta salva l'applicazione di eventuali nuove disposizioni legislative in materia di cooperative sociali

in regola con i requisiti mutualistici ai fini tributari.

#### ORGANI SOCIALI

##### ARTICOLO 17

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Sindaco unico, se nominato.

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

##### ARTICOLO 18

L'assemblea è convocata nella sede sociale o altrove, dal Consiglio di amministrazione per le materie di propria competenza:

- a) l'approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori;
- d) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dallo statuto sociale;
- f) l'approvazione dello stato di attuazione dei programmi annuali e pluriennali;
- g) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'Ordine del giorno;
- h) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- l) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri.

L'Assemblea può anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli Amministratori.

Il Consiglio di amministrazione può convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.


Essa ha luogo almeno una volta all'anno.

L'assemblea deve altresì essere convocata quando ne sia fatta domanda da un numero di soci che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci che hanno diritto di voto in assemblea.

##### ARTICOLO 19

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte a cura dell'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dai libri sociali.

Inoltre la comunicazione di convocazione dell'assemblea, può essere fatta anche a mezzo fax, posta elettronica, consegna manuale con rilascio di ricevuta, ed altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto al



*Luca*

*han lobily*

voto almeno dieci giorni prima dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. L'avviso può contenere anche il giorno e l'ora stabilita per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima, qualora non vengano raggiunte le maggioranze necessarie per deliberare in prima convocazione.

Sono tuttavia validamente costituite in forma totalitaria, le assemblee anche non convocate come sopra, purchè vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e l'organo amministrativo, sia presente o informato della riunione, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Al fine di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, l'amministratore deve rilasciare una dichiarazione scritta di essere stato tempestivamente informato della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti.

Le assemblee possono essere convocate in Italia anche fuori dalla sede sociale.

#### ARTICOLO 20

Le assemblee, sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando siano presenti e rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza del numero dei voti spettanti a tutti i soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

#### ARTICOLO 21

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati alle adunanze. Quando si tratta di deliberazioni sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sul cambiamento dell'oggetto, sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno tre quinti dei voti di tutti i soci; i soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso dovrà effettuarsi secondo quanto previsto all'art. 9 del presente statuto.

#### ARTICOLO 22

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nei libri dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'assemblea.

Le votazioni avvengono sempre in forma palese.

Le elezioni delle cariche sociali sono fatte a maggioranza relativa.

Ciascun socio, sia persona fisica che persona giuridica ammessa, ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Il socio, in caso di malattia o un altro impedimento, può farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio mediante delega scritta.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

#### ARTICOLO 23

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente o, in mancanza anche di questi, dalla persona eletta dall'assemblea.

L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario.

Il segretario può anche essere un non socio.

Le deliberazioni devono constare da un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo reputi opportuno il verbale è redatto da un Notaio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, l'idoneità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### ARTICOLO 24

Il Consiglio di amministrazione è composto da tre a sette membri, nominati dall'assemblea che ne determina il numero e scelti tra i soci.

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzioni.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta solo il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni.

I consiglieri eleggono tra loro un presidente ed eventualmente un vicepresidente ed un consigliere delegato; nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al consiglio.

#### ARTICOLO 25

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da



Handwritten signature in black ink, appearing to read "L. M. Adilly".